

STATUTO della “Associazione INTEGRA – ONLUS”

ART. 1 DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita un'associazione denominata “Associazione INTEGRA – ONLUS” (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale - che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

1.2 L'Associazione ha durata illimitata ed è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti interni, nel rispetto e nei limiti delle Leggi Statali e Regionali in materia di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.

1.3 Le idee di vita, di cultura, di religione e di spiritualità che la fondano si ispirano ai principi e agli ideali di democrazia, uguaglianza, libertà, giustizia, pluralismo, libero pensiero, equità sociale, fratellanza, amicizia, solidarietà sociale, tutela dei diritti civili, rispetto delle diverse etnie religiose, integrazione, accoglienza e di pace.

ART. 2 SEDE LEGALE

2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Salemi (TP).

2.2 Su delibera del Consiglio Direttivo, l'associazione potrà procedere alla variazione della sede legale nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire ed eventualmente sopprimere, senza che ciò comporti modifica dello Statuto, sia in Italia che all'estero, uffici, sedi secondarie, dipendenze provinciali e regionali ed altri centri in genere, comunque collegati e dipendenti dalla sede legale.

ART. 3 SCOPO

3.1 L'Associazione, non avente finalità di lucro, ha come scopo principale l'accoglienza, l'assistenza sociale e socio-sanitaria, la beneficenza a favore di immigrati stranieri richiedenti asilo politico e di altre persone indigenti italiane e straniere in grave stato di necessità, a causa di

condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'Associazione ha inoltre lo scopo di gestire servizi socio assistenziali di cui al Decreto Regionale

22/86 rivolti a minori, anziani, inabili, gestanti madri e donne in difficoltà per le seguenti

tipologie: Istituto a semiconvitto; Nido d'Infanzia o Asilo Nido; Micro Nido, Spazio gioco per

bambini; Centri per bambini e famiglie; Centro diurno assistenza ed incontro; Casa famiglia per

minori; Strutture di Primissima Accoglienza (M.S.N.A.); Struttura di accoglienza di Secondo

Livello (M.S.N.A.); Comunità Alloggio; Casa Albergo; Casa di riposo; Casa protetta; Centro di

accoglienza per residenzialità diurna o residenzialità temporanea; Soggiorni vacanza; Comunità di

tipo familiare; Assistenza domiciliare; Telesoccorso; Centro di antiviolenza; Casa di accoglienza

ad indirizzosegreto e strutture di ospitalità in emergenza; Casa di accoglienza per gestanti e madri

con figli.

3.2 L'Associazione, avente esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale,

promuove i principi e la tutela dei diritti umani fondamentali ed il superamento

dell'emarginazione sociale ed economica.

3.3 L'Associazione promuove altresì l'intesa costruttiva tra persone, gruppi ed associazioni, enti

pubblici ed organizzazioni private, per la prevenzione e la soluzione positiva di ogni conflitto

sociale ponendosi come soggetto terzo e disinteressato volto a facilitare processi d'integrazione e

convivenza pacifica.

L'Associazione, in diretta connessione con quanto sopra enunciato, si prefigge di:

a) svolgere e promuovere attività di accoglienza, assistenza sociale e socio-sanitaria, di

beneficenza e ogni altra attività solidale e di sostegno in favore di persone indigenti, con

particolare attenzione agli immigrati extracomunitari che chiedono asilo per sé stessi e per le

proprie famiglie in conseguenza di guerre, limitazioni delle libertà fondamentali e di altri pericoli

gravi presenti nel Paese di origine e sono alla ricerca di sicurezza e di una vita dignitosa;

b) fornire alloggi adeguati a soggetti temporaneamente impossibilitati a provvedere alle proprie

esigenze alloggiative;

c) supportare il progressivo raggiungimento dell'autonomia nell'inserimento lavorativo ed alloggiativo;

d) svolgere attività volte alla sensibilizzazione, alla conoscenza e alla comprensione del fenomeno migratorio per la prevenzione di fenomeni di xenofobia e razzismo;

e) promuovere attività di formazione rivolte a cittadini extracomunitari;

f) fornire servizi di formazione e assistenza giuridico-sociale a soggetti giuridici pubblici e privati in materia d'immigrazione;

g) svolgere e promuovere attività di solidarietà sociale e sostegno a famiglie numerose e disagiate, ed in particolare nei confronti di extracomunitari sia residenti nei paesi del terzo Mondo che in Italia;

h) promuovere attività di studio di forme di coinvolgimento e risposte di fronte ai bisogni e alle povertà del territorio e svolgere un contemporaneo compito di informazione e chiamata in causa delle istituzioni e della società civile;

i) promuovere l'attività di volontariato e assicurare ai volontari adeguata formazione operativa attraverso la diffusione di stili di vita improntati all'accoglienza e all'ospitalità;

j) sostenerne i diritti e gli interessi umani e culturali;

k) facilitare la conoscenza ed il confronto con la cultura locale nel rispetto dell'identità culturale originaria.

3.4 L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, di beneficenza e di solidarietà e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, per il migliore raggiungimento dei propri fini in base a quanto disposto dal D.Lgs. n.460/97 e successive modifiche.

3.5 L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, 5° comma del

D.Lgs. n.460/1997.

ART. 4 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

4.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio Sindacale, se nominato o imposto per legge.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

ART. 5 ASSOCIATI

5.1 Sono associati tutte le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età che condividendo le finalità dell'Associazione desiderino aderire alla stessa e che, avendone fatta richiesta, ne ottengano l'ammissione dal Consiglio Direttivo.

5.2 Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

5.3 Possono far parte dell'Associazione donne e uomini, italiani o stranieri, che condividano le finalità dell'Associazione e che abbiano i requisiti di onorabilità; gli associati verranno ammessi a far parte della Associazione sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo; la relativa iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio stesso.

5.4 Tutti gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della fine dell'anno sociale;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno;
- decesso;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

5.5 Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente e a

recedere dall'appartenenza all'Associazione.

5.6 Gli associati sono tenuti a rispettare le regole del presente Statuto, a pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno e gli eventuali contributi stabiliti nell'ammontare fissato nell'assemblea.

5.7 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; le prestazioni che gli associati effettueranno a favore dell'Associazione sono sempre a titolo gratuito, in conformità alle finalità istituzionali della stessa.

5.8 Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di Associato.

5.9 L'attività degli associati ricoprenti cariche amministrative e/o direttive è fornita gratuitamente.

5.10 L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

5.11 Le quote sono intrasferibili.

5.12 L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 24 del codice civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

5.13 Gli associati che recedono, che vengono esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative e dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

5.14 Il Consiglio Direttivo può nominare quali soci onorari le persone o le istituzioni che abbiano acquisito particolare prestigio in campo umanitario e che fattivamente collaborino con l'Associazione condividendone gli scopi istituzionali.

ART. 6 ASSEMBLEA

6.1 L'Assemblea degli associati, composta da tutti gli associati effettivi in regola con il pagamento della quota associativa, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o

quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, portata a conoscenza degli associati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione con idonei mezzi (fax, e-mail, raccomandata).

6.2 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati:

- il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza;
- il luogo, il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima;
- l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

6.3 L'Assemblea elegge tra i suoi membri il Consiglio Direttivo e, tra essi, il Presidente.

6.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

6.5 Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

6.6 Di ogni adunanza deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6.7 Detto verbale dovrà essere trascritto in apposito libro. Su richiesta, ciascun associato può prendere visione del libro verbali assemblee ed altresì ottenerne copia relativa alla riunione alla quale non era presente.

6.8 L'Assemblea approva il bilancio, approva ed eventualmente modifica gli indirizzi generali ed il programma operativo annuale che vengono ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.

6.9 Nelle assemblee ogni socio ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.

6.10 L'Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione a maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 Il Consiglio Direttivo è costituito da non meno di tre e da non più di sette membri; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

7.2 Esso si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio; può inoltre essere convocato su richiesta del Presidente o di almeno due consiglieri.

7.3 La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente su sua iniziativa o a seguito di richiesta scritta fatta da almeno la metà dei Consiglieri.

7.4 L'avviso di convocazione (da inviarsi a mezzo posta, fax, e-mail o brevi-manu) deve essere indirizzato a tutti i Consiglieri e dagli stessi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

7.5 L'avviso deve contenere la data e l'ora fissate per la riunione, nonché l'ordine del giorno.

7.6 Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

7.7 In mancanza delle formalità di convocazione, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare su qualsiasi argomento per la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

7.8 Di ogni adunanza deve essere redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto verbale dovrà essere trascritto in apposito libro.

7.9 Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del membro più anziano.

7.10 Al Consiglio Direttivo spettano i poteri esecutivi e operativi dell'Associazione.

7.11 In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- predisporre il bilancio consuntivo e, ove previsto, preventivo nonché i programmi da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- esercitare ogni potere inerente al funzionamento dell'Associazione;

- ammettere nuovi associati;
- deliberare l'eventuale esclusione di associati;
- predisporre il regolamento interno dell'Associazione;
- determinare la quota associativa annuale;
- nominare tra i suoi componenti un Vicepresidente ed un Segretario;
- deliberare l'instaurazione di rapporti di lavoro sia dipendente che autonomo;
- accettare lasciti e donazioni;
- adottare qualsiasi altra delibera che non sia di competenza dell'Assemblea;
- deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione autorizzando il Presidente al compimento degli stessi.

7.12 Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

7.13 Il Consiglio Direttivo può inoltre costituire particolari commissioni composte da Associati e/o da persone appositamente scelte per le loro particolari qualità finalizzate allo studio di tematiche o alla realizzazione di progetti connessi alle finalità dell'Associazione.

7.14 Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati di studio e/o ricerca sulla base di un progetto specifico elaborato dallo stesso.

7.15 Nel caso di cessazione per qualunque motivo di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla cooptazione tra gli associati. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea degli associati, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il nuovo Consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo di tempo degli altri Consiglieri.

7.16 Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intende decaduto e occorre procedere alla sua integrale rielezione.

ART. 8 COLLEGIO SINDACALE

8.1 L'assemblea ordinaria degli associati può nominare tre Sindaci effettivi e due supplenti tra gli iscritti al Registro dei revisori Contabili. In luogo del Collegio Sindacale l'assemblea ha facoltà di nominare un Revisore Unico.

8.2 Il Collegio Sindacale o il Revisore Unico può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigila sull'amministrazione dell'associazione e sull'osservanza del presente Statuto anche mediante verifiche trimestrali da trascrivere su un apposito registro appositamente istituito.

8.3 I Sindaci esaminano ed esprimono parere sul bilancio consuntivo annuale e, se predisposto, sul bilancio preventivo dell'Associazione, presentando all'assemblea la propria relazione di controllo.

8.4 I Sindaci o il Revisore Unico restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 9 PRESIDENTE

9.1 Il Presidente:

- ha l'amministrazione ordinaria e la rappresentanza legale dell'Associazione;
- presiede le riunioni degli organi dell'Associazione;
- convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;

9.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente.

ART. 10 SEGRETARIO

10.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; svolge inoltre attività di coordinamento tra gli organi di quest'ultima e tra i diversi servizi.

ART. 11 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

11.1 Gli esercizi finanziari dell'Associazione iniziano il primo (1) gennaio e si chiudono il trentuno (31) dicembre di ogni anno.

11.2 Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.3 La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il

bilancio, dopo la sua approvazione, deve essere tenuto presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

11.4 Il Segretario o, se nominato, il Tesoriere è responsabile della gestione contabile dell'Associazione, tiene l'inventario dei beni e redige annualmente il bilancio dal quale devono si devono evincere i risultati contabili sulla base dei principi di trasparenza contabile anche in riferimento alle raccomandazioni redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in materia di enti non commerciali.

ART. 12 PATRIMONIO

12.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legati, contributi, quote e simili) da parte di persone fisiche ovvero di enti pubblici e privati.

12.2 Il Consiglio Direttivo delibera circa l'opportunità di accettare le donazioni e di accettare i lasciti testamentari col beneficio d'inventario, deliberando altresì sull'impiego dei beni ricevuti a tali titoli dall'Associazione, in armonia con le finalità statutarie.

12.3 Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo, intervenendo e sottoscrivendo tutti gli atti formali.

ART. 13 ENTRATE

13.1 Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione potrà disporre delle seguenti entrate finanziarie:

- a) quote associative;
- b) proventi derivanti dall'attività dell'Associazione;
- c) contributi privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;

f) redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive, che avranno comunque carattere marginale.

ART. 14 CONVENZIONI

14.1 Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

14.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15.1 Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri designati dall'Assemblea. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione rientra la città in cui ha sede l'Associazione.

15.2 Il Collegio arbitrale giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

ART. 16 MODIFICHE DELLO STATUTO

16.1 Il presente Statuto può essere modificato, purché la relativa delibera venga approvata con il

voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

16.2 Nel caso di modifica dello Statuto, il verbale di Assemblea potrà essere redatto da un notaio.

ART. 17 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

17.1 L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea ed in base alle norme stabilite dal codice civile ed in base al dettato del D.Lgs. n. 460/97.

17.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori ha in ogni caso l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

18.1 E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10, 6° comma del D.Lgs. n.460/1997.

18.2 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 19 NORME DI RINVIO

19.1 Per quanto non contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Libro 1°, Titolo II del codice civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 in concerto con le disposizioni legislative vigenti.